

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)**

**Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303**

Oggetto: PR24DM267| Fornitura in accordo quadro di sistemi per la stimolazione cerebrale profonda per un periodo di 36 (trentasei) mesi.

CIG .....

tra

**l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale** (di seguito "ASU FC" o "Azienda"), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Udine (UD) – cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15, rappresentata dall'avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972, domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi

e

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_, n. \_\_\_ - \_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* in carica, di seguito denominato anche "Fornitore", entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche "Parti".

*Premesso che*

- con Determinazione dirigenziale ASU FC n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, è stata indetta procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura in accordo quadro di sistemi per la stimolazione cerebrale profonda per

un periodo di 36 (trentasei) mesi;

- con la medesima Determinazione sono stati integralmente approvati il Bando di Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, gli Allegati Offerta economica e lo Schema di Accordo quadro;

- il bando di gara è stato pubblicato in GUUE \_\_\_\_/s dd. \_\_\_\_ ;

- che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale ASU FC n\_\_\_\_ del\_\_\_\_, è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura per un importo complessivo presunto pari ad €\_\_\_\_\_ (IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso esclusi) ed è stato disposto l'affidamento in via definitiva a favore di\_\_\_\_\_ alle condizioni di seguito riportate:

- Il fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro ed eseguire gli ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente Accordo quadro, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico allegati alla procedura, nonché dall'offerta presentata in sede di gara;

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri e le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'accordo quadro, nonchè ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

- a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente Accordo quadro o previsto negli atti da questo richiamati, il Fornitore (C.F./P.IVA

\_\_\_\_\_) ha prestato apposita garanzia fideiussoria n. ...., emessa in data ..... da ..... (C.F./P.IVA ....) per l'importo di € .... (euro ..../....);

- il Fornitore ha presentato polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi n. ...., a far data dal .... e con scadenza al .... con ....e con le modalità e secondo i criteri previste dal Capitolato tecnico;

- sono state espletate le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

- in relazione ai rischi da interferenza, le Parti hanno redatto e sottoscritto il Documento per la valutazione dei rischi da interferenze;

- in base al Decreto n. 95 dd. 02.02.2023 il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi, l'avv. Ladi DE CET;

- è stato individuato nella persona di \_\_\_\_\_ il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

#### **Art. 1) - PREMESSE**

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

#### **Art. 2) - OGGETTO**

1. ASU FC affida al Fornitore che, per il tramite di \_\_\_\_\_ accetta, l'affidamento della fornitura in accordo quadro di sistemi per la stimolazione cerebrale profonda per un periodo di 36 (trentasei) mesi, come dettagliatamente descritto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico, sulla base dell'Offerta economica presentata dal Fornitore, i cui contenuti sono qui integralmente richiamati, tutti quali parti integranti e sostanziali del presente Accordo quadro, ancorché non materialmente allegati.

2. Il Fornitore si uniformerà nell'esecuzione della fornitura alle eventuali

direttive e prescrizioni, ulteriori rispetto al presente Accordo quadro, disposte da ASU FC e si impegna ad ottemperare a tutte le richieste formulate in relazione al completo espletamento dello stesso, comprese le eventuali opzioni, attivabili su richiesta di ASU FC.

**Art. 3) -DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

1. L'Accordo quadro stipulato con il Fornitore ha durata di 36 mesi dalla sua attivazione e, dunque, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.
2. L'AQ si intenderà comunque scaduto qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento.
3. Per eventuali opzioni dell'Accordo quadro si rimanda all'art. 3.3 dello stesso.

**Art. 3.1) - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

1. Solo a partire dal secondo anno contrattuale il Fornitore avrà la facoltà di richiedere una revisione dei prezzi.
2. Ai fini di eventuali richieste di revisione dei prezzi, le stesse potranno essere concesse, previa istruttoria e valutazione da parte di ASU FC. L'eventuale adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di revisione.

Si rimanda al Paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara.

3. Poiché il prezzo offerto dal Fornitore deve aver tenuto conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività dell'impresa e di eventuali variazioni, non potranno essere accolte richieste di revisione basate su fattori già prevedibili all'atto della presentazione dell'offerta.

**Art. 3.2) - SUBAPPALTO**

1. Il Fornitore affida all'Operatore economico \_\_\_\_\_ (C.F./P.IVA \_\_\_\_\_) avente sede legale in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, in qualità di subappaltatore,

l'esecuzione dei servizi aventi ad oggetto \_\_\_\_\_.

**Art. 3.3) - CONDIZIONI E VARIAZIONI NELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

1. Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 120 d.lgs 36/2023, che deve intendersi qui espressamente richiamato.

2. ASU FC si riserva la facoltà di:

- attivare un'opzione di rinnovo della durata massima di 12 (dodici) mesi;
- attivare un'opzione in aumento fino alla misura massima del 30% (trenta per cento).

**Art. 4) - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente Accordo quadro, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e rimarranno a carico del Fornitore \_\_\_\_\_ che dichiara, a tal fine, di avere domicilio in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ - cap. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_). Presso tale indirizzo saranno inviate le comunicazioni inerenti al presente Accordo quadro ed agli indirizzi:

email: \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

2. Il presente documento è assoggettato, in conformità all'art. 18, co. 10, D.lgs. n. 36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.4 allo stesso Decreto, al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di € ..... (euro ...../.....). Il versamento dell'imposta di bollo dovrà essere assolto secondo le modalità telematiche individuate nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

**Art. 5) - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. Il pagamento, come stabilito dal D.lgs. n. 231/2002 s.m.i., verrà effettuato entro

il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento nel Sistema di Interscambio (S.D.I.) della fattura elettronica (D.M. n. 55/2013).

2. Il Fornitore si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che ASU FC riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti, come indicato nella successiva Lettera di affidamento.

I dati per la fatturazione sono i seguenti:

**Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale**

Via Pozzuolo, n. 330 - CAP 33100 - Udine (UD)

**Codice fiscale e Partita IVA:** 02985660303

**Codice univoco ufficio** (Fatturazione elettronica): 8Y7R0S

**CIG** riportato sulla piattaforma telematica

**N. ordine elettronico:** che verrà successivamente comunicato nella Lettera di Affidamento.

3. Le fatture sono soggette al cd. "Split payment", ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell'apposito campo "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere obbligatoriamente riportati gli estremi dell'ordine N.S.O.

4. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, ASU FC verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

**Art. 6) - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.

2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione ad ASU FC e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine - della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il Fornitore dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

4. Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a \_\_\_\_\_ (C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, con sede legale con sede in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ - cap. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), presso:

**Banca:** \_\_\_\_\_

**Agenzia:** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

**N. Conto corrente dedicato:** \_\_\_\_\_

**Codice IBAN:** \_\_\_\_\_

5. La persona delegata ad operare sul predetto conto è:

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_.

6. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.

7. Eventuali modifiche comunicate dal Fornitore in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito Accordo quadro aggiuntivo.

#### **Art. 7) - OBBLIGHI DEL FORNITORE ED INCOMPATIBILITA'**

1. Il Fornitore si impegna ad espletare le attività oggetto della fornitura con la diligenza e l'adeguatezza richieste dal Accordo quadro in modo coordinato con l'Azienda e fornendo, se necessario, gli opportuni chiarimenti al riguardo.

2. Nei confronti del proprio personale, il Fornitore si impegna in particolare a:

a) osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria in materia di trattamento economico e normativo, applicando condizioni retributive e contributive non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. di categoria vigenti;

b) rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro, nonché gli obblighi in materia di igiene e di sicurezza, comprese le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., nonché la disciplina previdenziale;

c) avvalersi di personale in possesso dei requisiti espressamente previsti nei documenti di gara;

d) evitare intralci all'attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale dipendente di ASU FC.

3. ASU FC sarà esonerata da qualunque forma di responsabilità per danni, infortuni o altro in cui dovesse incorrere il personale del Fornitore nell'esecuzione contrattuale.

Diversamente il Fornitore risponderà di eventuali danni alle persone o alle cose derivanti ad ASU FC per fatto imputabile al Fornitore medesimo.

4. Il Fornitore dichiara di non aver in corso altri incarichi o collaborazioni inconciliabili con l'interesse di ASU FC e si impegna a non assumere incarichi che rivestano problemi di incompatibilità con l'impegno assunto nel presente Accordo quadro ovvero a fornire tempestivamente comunicazioni in ordine all'eventuale assunzione di attività che potrebbero risultare incompatibili.

**Art. 8) - RECESSO**

1. ASU FC può recedere unilateralmente dal Accordo quadro, secondo la facoltà prevista dall'art. 123 del Codice dei contratti pubblici, mediante comunicazione formale PEC con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.
2. Sarà onere di ASU FC tenere indenne la controparte degli oneri e dei costi, nonché del lucro non realizzato, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Prima di procedere alla liquidazione delle competenze, ASU FC procederà a verificare la regolarità dei servizi svolti.

**Art. 9) - PENALI**

1. Il Fornitore è responsabile del corretto espletamento di ogni prestazione richiesta nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico e deve garantire la totale copertura dei danni arrecati, direttamente o indirettamente, ad ASU FC derivanti dalla mancata, inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti previsti, senza diritto ad alcuna rivalsa.
2. ASU FC, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare delle penali in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione, salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del D.Lgs 36/2023, saranno applicate penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 2 e 3 del medesimo articolo, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del Accordo quadro o alle prestazioni del Accordo quadro.
4. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura

giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

5. Le penali potranno essere applicate singolarmente o cumulativamente, laddove se ne dovessero riscontrare le condizioni, in riferimento a quanto sopra scritto. L'importo delle penali non può, pena la risoluzione del Accordo quadro per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell'importo della fornitura. L'Operatore economico aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto ASU FC a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione a mezzo di P.E.C. rispetto alla quale l'Operatore economico avrà facoltà di presentare, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni a mezzo P.E.C.

Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'Operatore economico aggiudicatario le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. È fatta salva la facoltà di ASU FC di risolvere l'Accordo quadro dopo l'applicazione di tre penalità, cumulabili tra loro.

8. Le penali vengono applicate mediante emissione di note di addebito e scontate mediante decurtazione del corrispettivo in sede di pagamento dello stesso. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'Operatore economico aggiudicatario non siano sufficienti a coprire l'ammontare delle penali o quello di eventuali ulteriori

danni causati, ASU FC potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.

**Art. 10) - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. È vietata la cessione del presente Contratto, ne consegue che il Fornitore non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, né il presente Contratto né i diritti dallo stesso nascenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, D.lgs. n. 36/2023.

**Art. 11) - RISOLUZIONE**

1. Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato tecnico, per la risoluzione del Contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 124 del Codice dei contratti pubblici.

2. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1453 del Codice civile in danno all'Operatore economico. L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore economico dall'eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che ne hanno motivato la risoluzione.

3. ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura di gara o di rivolgersi all'Operatore Economico che segue in graduatoria, addebitando le eventuali ed ulteriori spese sostenute per l'affidamento a terzi, all'Operatore Economico inadempiente. Diversamente, nel caso di minor spesa sostenuta, nulla competerà all'Operatore Economico inadempiente.

**Art. 12) - CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente Contratto, non definibili in via amministrativa e bonaria, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Udine.

**Art. 13) - RINVIO A NORME**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviano concordemente alle previsioni del codice civile in materia.
2. Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 ("G.D.P.R.").

**Art. 14) - DISPOSIZIONI FISCALI**

1. Il valore, ai fini fiscali, del presente Contratto ammonta a € \_\_\_\_\_. (euro \_\_\_\_\_./\_\_\_\_\_) I.V.A. inclusa come di legge.
2. Il presente Contratto è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.

\*\*\*\*\*  
**Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale**, con sede legale in Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - cap. 33100 Udine (UD) – il Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi, avv. Ladi DE CET.

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_ – cap. \_\_\_\_\_ (\_\_\_), C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_.

*Sottoscritto digitalmente*

.....  
.....  
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, in quanto applicabili, \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: 3), 3.1), 3.3), 4), 5), 6), 7), 7.1), 8), 9), 10), 11), 12), 14) del presente Accordo quadro.

*Sottoscritto digitalmente*



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 04/12/2025 18:36:27

IMPRONTA: 6E6BE4B46FC318814E044BE2E0CBF77E5027EA776ED092F5A9A623DAC22A14D6  
5027EA776ED092F5A9A623DAC22A14D68A5DD77DE3195908B8F9A312DB91A9C9  
8A5DD77DE3195908B8F9A312DB91A9C97F0819D76E7137B6E2D1BCD23854F696  
7F0819D76E7137B6E2D1BCD23854F69653ED6C05ECF73B6B750D6B407E68FD46